

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D.

Open Access e Open Science Data

Venerdì 27 ottobre 2017 – mattina
Università degli studi di Trieste



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

i miei riferimenti in rete:

- Il mio sito web: www.aliprandi.org
- Array Law Firm: www.array.eu
- Blog: <http://aliprandi.blogspot.it>
- Facebook: www.facebook.com/simone.aliprandi.page/
- Twitter: [@simonealiprandi](https://twitter.com/simonealiprandi)
- SlideShare: www.slideshare.net/simonealiprandi/

fresco di stampa



<https://aliprandi.org/fare-openaccess>

PARTE 1

Open Data della pubblica amministrazione e Open Science Data: quali differenze?

Parte 1.A

Quali tutele sui dati?

Innanzitutto... dati in che senso?

DATA



INFORMATION



image source: <http://effectualsystems.com/data-need-information/>

Esiste un copyright sui semplici dati?

Esiste un copyright sui semplici dati?

NO

Esiste un copyright sui semplici dati?

NO

però...

Esiste un copyright sui semplici dati?

Anche se non esiste un copyright sui DATI in sé, tuttavia esiste uno strano diritto (chiamato “diritto *sui generis*”) che tutela i dati quando sono **raccolti e organizzati all'interno di banche dati.**

Questo diritto esiste solo in Europa poiché è stato istituito con una direttiva UE del 1996.


Esiste un copyright sui semplici dati?

Quindi tecnicamente
**non sono i dati in sé ad essere tutelati,
ma le banche dati (o database)**

in altre parole i dati sono tutelati solo in quanto
aggregati e organizzati in un database;
e solo se questo database ha richiesto un rilevante
investimento per la sua realizzazione.

In quali termini?

Quali diritti sui “dati”? → Diversi livelli di tutela



* Per approfondire si invita a visionare la videolezione con slides

“Quali diritti sui dati?” (<http://aliprandi.blogspot.it/2014/10/quali-diritti-dati-webinar-lombardia.html>)

Parte 1.B

L'open data

Il fenomeno open data

I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese *open data* anche nel contesto italiano, sono dati liberamente accessibili a tutti le cui eventuali restrizioni sono l'obbligo di citare la fonte o di mantenere la banca dati sempre aperta.

...

Il fenomeno open data

L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'**open government**, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di **trasparenza** quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo "open", come l'open source, l'open access e l'open content.

(fonte: Wikipedia)

La definizione di open data nella legge italiana

Art. 68, comma 3, lett. b CAD (d.lgs. 82/2005)

Per dati di tipo aperto si intendono i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

...

La definizione di open data nella legge italiana

...

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

...

La definizione di open data nella legge italiana

...

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. [...]

La definizione di open data nella legge italiana

...

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. [...]

Il principio “open by default”

Gli articoli della legge sul diritto d'autore
che riguardano gli enti pubblici
non sono mai cambiati dal 1941...

però ad un certo punto, nel 2012,
in Italia arriva il famigerato *open by default*


Il principio “open by default”

questo nuovo principio è stato introdotto...

- sull'onda dell'entusiasmo per il tema “open data/trasparenza”;
- nel dicembre 2012 con il decreto Crescita 2.0 (poi convertito nella Legge 221/2012);
- per sfruttare in positivo l'inerzia delle PA;
- agendo su due articoli del Codice amministrazione digitale (art. 52 e 68), ma senza toccare la Legge sul diritto d'autore.

Art. 52, comma 1, CAD (d.lgs. 82/2005)
ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza [...], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.



**richiama una definizione
contenuta in altra norma**


La “trasparenza” della pubblica amministrazione e i dati a pubblicazione obbligatoria

Il principio open by default è stato ulteriormente ribadito con il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cosiddetto **Decreto Trasparenza**), una legge che non solo indica i modi di rilascio dei dati da parte delle PA, ma individua nel dettaglio quali sono le tipologie di dati oggetto di **pubblicazione obbligatoria** e stabilisce specifiche **sanzioni per i dirigenti** che non ottemperano (per le sanzioni si vedano gli artt. 43 e seguenti).

Nel 2016 arriva il c.d. FOIA

il d.lgs. 97/2016
ridefinisce e allarga
l'elenco dei dati a
pubblicazione
obbligatoria e i criteri
per l'accesso civico

vedi timeline tratta
da Forumpa.it



Fonti giuridiche in materia di open data

- Direttiva “PSI” 2003/98/CE
(PSI = Public Sector Information) → [link](#)
- Direttiva “PSI 2” 2013/37/UE
(che sostituisce la precedente) → [link](#)
- Codice amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) → [link](#)
- Decreto Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) → [link](#)
- Linee guida dell'AgID sull'open data → [link](#)

Parte 1.C

Open science data / Open research data

Open science data / Open research data

-definizioni-

Gli open science data sono un tipo di open data mirati a pubblicare le argomentazioni e i risultati dell'attività scientifica in modo che possano essere analizzati e riutilizzati da chiunque.

Benché l'idea di open science data sia promossa già dagli anni 50, l'avvento di Internet ha significativamente abbassato i costi e il tempo necessari per diffondere e ottenere i dati.

(fonte: Wikipedia)

Open science data / Open research data -definizioni-

Il termine “open research data” si riferisce ai dati a sostegno dei risultati della ricerca, che non presentino restrizioni di accesso e che siano quindi accessibili da chiunque attraverso Internet.

(fonte: sito <https://ec.europa.eu>)

Una questione di verifica e di riproducibilità



si veda anche il blog <http://retractionwatch.com/>

P A R T E 2

Open Access e Open Science Data: tra obblighi giuridici e scelte strategiche

Parte 2.A

Quali obblighi giuridici?

Possiamo fare Open Access...

Dovremmo fare Open Access...

o forse...

Dobbiamo fare Open Access ?

Open Access: esiste un chiaro obbligo di legge?

Se ci fosse una norma di legge
chiara e perentoria che dice
*“gli enti di ricerca pubblici DEVONO
rilasciare i propri risultati in open access”*
forse non saremmo qui oggi a discuterne.

In compenso esistono un sacco di linee guida,
circolari, indicazioni, progetti, libri bianchi, manifesti...

Obblighi di natura “contrattuale”

L'erogazione dei finanziamenti per una ricerca sono condizionati al fatto che l'ente percipiente rilasci i risultati in Open Access.

Dichiarazioni e Manifesti

2001: *Budapest Open Access Initiative* → primo manifesto del movimento a livello internazionale

2003: *Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica* → definizione di open access condivisa dai principali istituti di ricerca del mondo

2004: *Dichiarazione di Messina* → la CRUI promuove l'adesione delle università italiane alla Dichiarazione di Berlino (ad oggi sono 71 gli atenei italiani aderenti)

2014: con il programma *Horizon2020* l'UE definisce principi e obblighi sempre più precisi in ottica open access

La (timida) norma di legge italiana sull'Open Access L. 112/2013, art. 4, commi 2 e 2 bis (testo coordinato)

2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. [continua]

La (timida) norma di legge italiana sull'Open Access L. 112/2013, art. 4, commi 2 e 2 bis (testo coordinato)

I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

La (timida) norma di legge italiana sull'Open Access L. 112/2013, art. 4, commi 2 e 2 bis (testo coordinato)

2 bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale).

Le linee guida di Horizon2020

Il documento di riferimento in quest'ambito sono le Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 ([link](#)). FAIR sta per Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable.

Si legge:

Please note the distinction between open access to scientific peer-reviewed publications and open access to research data:

- *publications – open access is an obligation in Horizon 2020;*
- *data – the Commission is running a flexible pilot which has been extended and is described below.*

Le linee guida di Horizon2020

While open access to research data thereby becomes applicable by default in Horizon 2020, the Commission also recognises that there are good reasons to keep some or even all research data generated in a project closed.

*The Commission therefore provides **robust opt-out possibilities** at any stage, that is*

- during the application phase*
- during the grant agreement preparation (GAP) phase and*
- after the signature of the grant agreement.*

NB: Si tenga però presente che l'opt-out va sempre **motivato**.

Le linee guida di Horizon2020

AS OPEN AS POSSIBLE, AS CLOSED AS NECESSARY

Grantees have the right to opt-out, but need to say **why**



Top three reasons for opt-out:

privacy


intellectual
property rights

might jeopardise
project's main
objective

source: http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf

Parte 2.B

L'Open Access come scelta strategica




Innanzitutto...
qual è il senso
dell'Open Access e
dell'Open Science?

L'adozione di chiare policy interne

Se non arrivano norme chiare dall'alto,
possiamo sempre essere noi
a darci delle norme.

Perché... sono capaci tutti a fare quelli “open”
quando è obbligatorio essere open...

L'esempio di GEM Foundation



COLLABORATIVE

Bringing people together to work on development, testing, application and information sharing

CREDIBLE

More than 250 leading experts develop global data sets and best practice

OpenQuake Engine tested in 80+ countries

OPEN

Open-source development

Open access to the platform

Encourages sharing

PUBLIC GOOD

All data, tools, models and knowledge are applicable to inform decision-making for risk mitigation and management

GLOBAL
QUAKE
MODEL
.ORG

vedi intera presentazione (a cura di P. Henshaw) → [LINK](#)

Open Access: una questione giuridica, strategica o di semplice buon senso?

Un ente di ricerca paga la propria ricerca – spesso con fondi pubblici – **quattro volte** poiché:

- 1- stipendia il ricercatore;
- 2- finanzia la ricerca;
- 3- una volta che l'articolo è pubblicato su una rivista scientifica, l'ente deve pagare l'abbonamento, per leggere ciò che i propri ricercatori hanno scritto;
- 4- il ricercatore stesso, per riutilizzare i propri lavori, deve pagare diritti di riuso sul proprio lavoro, poiché è vincolato da un contratto di cessione esclusiva dei diritti a favore dell'editore.

[fonte: E. Giglia nel libro Fare Open Access, pag. 40]

per rimanere aggiornati:

- Blog: <http://aliprandi.blogspot.it>
- Twitter: <http://twitter.com/simonealiprandi>
- Facebook: gruppo “Copyleft-Italia”

grazie per l'attenzione

*slides rilasciate sotto licenza
Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0*